



ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VILLAGRAZIA DI CARINI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e scopi

L' **"Associazione Volontariato e Protezione Civile Villagrazia di Carini"**, organizzazione di volontariato, più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile"; ispira la sua azione alla salvaguardia della vita e dei beni, alla convivenza pacifica nell'ambito di un pluralismo democratico, senza distinzione di fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, con lo svolgimento delle seguenti attività:

1. promuovere e gestire tutte le forme di volontariato, con particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, sanitario, socio-sanitario, tutela dei beni culturali e ambientali, tutela degli animali, protezione e valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
2. organizzare e gestire sia in Italia che all'estero, con le modalità e nei limiti della circolare 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile:
 - a) soccorso sanitario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili e dializzati, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla realizzazione del programma sociale;
 - b) ricerca culturale di base con corsi di aggiornamento tecnico scientifico e corsi di formazione per volontari di protezione civile;
 - c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
 - d) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile da soccorso;
 - e) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;
 - f) soccorso con unità cinofile, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione, richiesta all'Associazione da Enti, Associazioni, Circoli, Parrocchie, Centri Sportivi o anche semplicemente Privati che intendono usufruire dei servizi tipicamente svolti dall'Associazione.

L'Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni aventi scopi e finalità analoghi, salvaguardando la propria autonomia.

L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Articolo 2 – Principi

L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, nonché divieto di distribuire anche in modo indiretto: utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;

- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Carini – Via Garita, 13.

La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Articolo 4 – Composizione

L'Associazione è costituita:

1. Dai soci facenti parte dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto;
2. Dai nuovi soci, che, avendone fatto richiesta secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento di esecuzione, ne siano stati ammessi;
3. Dalle Organizzazioni che, aderendo agli scopi e principi di cui agli articoli 1 e 2, chiedono di essere ammesse, pur conservando il proprio autonomo Statuto, che ne formano la **componente federativa**.
4. I soci di cui ai punti 1 e 2, per i quali trova totale applicazione il presente Statuto ed il regolamento di attuazione, costituiscono la **componente associativa**;
5. L'Associazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle Organizzazioni aderenti.

Articolo 5 – I Soci

- I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.
- L'iscrizione o il rinnovo scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione.
- All'aspirante socio deve essere consegnata, al momento della domanda di adesione, una copia aggiornata dello Statuto, che è tenuto a rispettare.
- L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvederà all'assicurazione ed al rilascio della tessera sociale.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- **ordinari**;
- **benemeriti**;

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci benemeriti: sono quei volontari che hanno, in passato, condiviso le finalità dell'associazione dandone lustro e prestigio, che per motivi di lavoro, studio o salute sono impossibilitati a prestare la propria opera di volontariato. Non hanno obbligo al pagamento della quota assicurativa; in qualsiasi momento possono chiedere di essere iscritti come socio ordinario pagando la quota assicurativa, sia che dare le dimissioni dall'Associazione.

- **Membri onorari:** sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei soci. I membri onorari non pagano la quota sociale e, pertanto, non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, che di essere eletti alle cariche sociali, ove maggiorenni alla data della votazione.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci. Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente il Collegio Arbitrale.

I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Cause di esclusione dall'Associazione

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali o quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o compiono atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Associazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

- sono dichiarati esclusi i soci:

- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata di tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- inattività prolungata (più di un anno);
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte da soci a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate per la carica ricoperta e opportunamente documentate.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo (co. 4 e 5 art. 2372 Codice Civile).

Il socio può intervenire all'Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota (co. 4 art. 24 del Cts.).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci oppure con posta elettronica dichiarata all'atto dell'iscrizione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Cts, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva il regolamento interno e le sue modifiche;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e, su sua designazione, da un segretario e un tesoriere. Il presidente è eletto dall'assemblea che, nella medesima seduta, approva la designazione del segretario e del tesoriere fatta dal presidente neoeletto. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta e contemporanea affissione in bacheca presso la sede sociale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o, se istituito, dall'organo dei revisori e, in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti tutti i componenti e, se istituito l'organo di revisione al completo, sempre che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare.

Quando istituito, l'organo di revisione deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 03/07/2017 n. 117 e dal D.Lgs 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile";
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'associazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 10 - Il Presidente

Il presidente è il Legale Rappresentante dell'associazione ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e di nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello statuto e del regolamento, nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal segretario.

Articolo 11 - Il Segretario

Il segretario, quando nominato dal Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio;
- in assenza del Presidente, lo sostituisce con delega alla firma.

Articolo 12 - Il Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Presidente e ha i seguenti compiti:

- collabora alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- o provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

Articolo 13 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 14 - Indicazione delle risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, quote associative, contributi pubblici e private, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generali, di cui all'art. 6 del Cts.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 15 - Quota Sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale ed è indispensabile per assicurare il corretto funzionamento dell'associazione. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

L'iscrizione o il rinnovo scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data d'iscrizione.

Articolo 16 - Convenzioni

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività derivanti da convenzioni sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che agisce in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con le disposizioni della convenzione nonché con quelle previste delle leggi vigenti.

Articolo 17 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'assemblea, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori

L'assemblea, ricorrendone le necessità, potrà deliberare l'istituzione di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Compito dell'organo di revisione è quello di accertare e verificare, durante l'operato dell'associazione, il rispetto delle leggi e dello statuto da parte di tutti coloro che ricoprono cariche sociali o abbiano ricevuto incarichi specifici di rappresentanza.

All'organo di revisione è demandato anche l'incarico di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi e deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa dunque alla formazione del bilancio annuale facendo un'apposita relazione all'assemblea.

L'organo di revisione accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
Nessun compenso è dovuto ai revisori salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della carica.

Articolo 19 - Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali. Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, iscritte al registro del volontariato.

Articolo 20 - Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si fa riferimento alle norme del codice civile e del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".